



N. 2834/06 Reg. Sent.

N. 2123/2002 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti R.G. n. 2123/2002 proposto dal sig. Fausto Pedranzini rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Decio e Giovanna Lenti e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Hoepli 3

contro

il Comune di Bormio, in persona del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica ed Opere Pubbliche, geom. Giuseppe Robustellini, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pedrana e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Marcona 15

a) con il ricorso originario

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia, prot. n. 4422 del 17 aprile 2002, con cui il Comune di Bormio ha comunicato che *“l'intervento proposto non è assentibile poiché lo stesso prevede ampliamenti alla struttura esistente non ritenuti ammissibili, in quanto il Sig. Pedranzini ha già utilizzato la facoltà prevista dall'art. 4.3 (ex art. 59) delle N.T.A. del vigente P.R.G. Comunale”*, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi

b) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 gennaio 2003

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 2, prot. n. 11760 del 15 ottobre 2002, notificata in data 22 ottobre 2002, con cui il Comune di Bormio ha ingiunto al ricorrente di demolire opere asseritamente abusive realizzate sul terreno distinto al mapp. n. 908, foglio n. 16 del Comune di Bormio, nonché di ogni atto consequenziale, presupposto e/o connesso

e per la condanna

della Pubblica Amministrazione responsabile al risarcimento del danno

c) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 settembre 2003

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Bormio–Ufficio Tecnico–Sportello Unico per l'Edilizia prot. n. 8660 del 21 luglio 2003, notificato il 23 luglio 2003, avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria per opere realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 9144 del 17 luglio 2001 nel fabbricato rurale di proprietà del ricorrente, sito nel Comune di Bormio, in località “Alute”,

- di ogni atto consequenziale, presupposto e/o connesso ed in particolare del parere degli esperti ambientali di cui alla l.r. n. 18/1997, espresso in data 8 luglio 2003

e per la condanna

della Pubblica Amministrazione responsabile al risarcimento del danno

VISTO il ricorso con i relativi allegati;  
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bormio;  
VISTI i motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2003 ed il 25 settembre 2003;  
VISTA la domanda di sospensione degli atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2003;  
VISTA l'ordinanza cautelare n. 200/03 del 5 febbraio 2003, con cui il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione;  
VISTE le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle proprie difese;  
VISTI gli atti tutti della causa;  
NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2006, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;  
UDITI i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;  
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente, sig. Fausto Pedranzini è legale rappresentante dell'Azienda Agricola Cascina Margherita, soc. semplice dei F.lli Pedranzini, che produce carne, latte e derivati e che è tra l'altro proprietaria del fabbricato agricolo situato in Bormio, località "Alute", catastalmente individuato al mapp. n. 908 del fg. 16 e classificato dal P.R.G. vigente in "Zona Ambientale di Uso Agricolo – E3", con vincolo di non edificazione.

Il sig. Pedranzini espone che, in relazione all'attività svolta, si è posta per l'azienda *de qua* la necessità di installare un nuovo sistema meccanizzato di prelievo e di distribuzione del foraggio, consistente in una gru montata su un carroponete. A tal fine, è stata presentata, in data 31 gennaio 2001, un'istanza di concessione edilizia per l'adeguamento tecnologico del fienile, che prevedeva la posa in opera di nuove capriate in legno e l'innalzamento del tetto al colmo di mt. 1,20 ed in gronda di mt. 0,50 per la posa del carroponete. Il progetto inoltre prevedeva la realizzazione di una tettoia aperta soprastante una parte del silo in trincea e la rampa di accesso al fienile.

Il Comune di Bormio, con provvedimento del 30 maggio 2001, ha, però, respinto l'istanza di concessione edilizia, rilevando come l'intervento proposto prevedesse degli ampliamenti della struttura esistente, non ammissibili perché il richiedente aveva già sfruttato la facoltà accordata dall'art. 4.3 (ex art. 59) delle N.T.A. (che consente di ampliare le aziende agricole situate in zona E3 fino ad un massimo del 50% dei fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 93/1980). Rimaneva, comunque, ferma la possibilità di una nuova istanza, limitata all'installazione del carroponete nella porzione di fabbricato esistente.

Pertanto, l'esponente ha presentato in data 22 giugno 2001 una nuova istanza di concessione edilizia comportante soltanto l'installazione del carroponete all'interno del fienile esistente, istanza che è stata accolta con il rilascio, in data 17 luglio 2001, della concessione edilizia n. 9144/2001.

Tuttavia, nel corso dell'esecuzione delle relative opere, il sig. Pedranzini ha riproposto la istanza di realizzazione della tettoia già denegata con il provvedimento del 30 maggio 2001, a tal fine presentando, in data 17 agosto 2001, richiesta di concessione edilizia per varianti in corso d'opera. Con tale richiesta l'interessato ha inoltre domandato di poter realizzare una soletta interna al fienile, indispensabile per la statica dell'edificio.

In particolare, la richiesta di realizzazione della tettoia aperta era giustificata dalla necessità di effettuare le operazioni di carico e scarico delle rotoballe di fieno al riparo dagli agenti atmosferici, ma all'aperto, per evitare un'eccessiva polverosità del fienile.

Sul punto, dopo un'ulteriore istruttoria procedimentale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bormio ha adottato un nuovo provvedimento di diniego, prot. n. 4422 del 17 aprile 2002, fondato (al pari del precedente del 30 maggio 2001) sul fatto che l'intervento progettato comporterebbe degli ampliamenti della struttura esistente non assentibili, avendo l'interessato già utilizzato la facoltà di ampliamento della struttura prevista dall'art. 4.3 (ex art. 59) delle N.T.A. del P.R.G..

Avverso il suddetto diniego l'esponente è insorto, proponendo il ricorso indicato in epigrafe, con cui ne ha chiesto l'annullamento, in quanto illegittimo per i seguenti motivi:

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, difetto di motivazione e violazione di legge e di regolamento, in quanto, essendo la tettoia aperta e da realizzare sul lastrico della stalla, nonché su parte della rampa di accesso a questa, non vi sarebbe nessun aumento della s.l.p., né alcun ampliamento della superficie di territorio occupata;

- violazione di legge per errata, falsa e mancata applicazione delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Bormio, abuso e sviamento di potere, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto anche qualora si ritenesse che l'intervento in esame comporti un aumento della s.l.p., esso sarebbe tuttavia legittimo, alla luce dell'art. 4.3, secondo comma, delle N.T.A., che consente un ampliamento maggiore in presenza del parere motivato della A.S.L. n. 9 e dell'Ispettorato all'Agricoltura di Sondrio (pareri ambedue presenti nel caso di specie), e della l.r. n. 93/1980, che attribuisce al ricorrente una disponibilità di superficie coperta di mq. 600, ben maggiore di quella sfruttata per la tettoia e la soletta.

Prima, peraltro, di proporre il succitato gravame, il ricorrente aveva presentato una richiesta di riesame della pratica, dal cui tenore si ricavava la già intervenuta realizzazione dei lavori non assentiti. Pertanto, l'Amministrazione comunale disponeva un sopralluogo, in esito al quale veniva confermata l'avvenuta costruzione della tettoia *de qua*, nonché di una soletta interna al fienile, nella parte ovest, che divideva il fienile stesso dalla sottostante stalla, e di torrini di esalazione sulla sommità del tetto del fienile.

Alla luce di ciò, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune avviava il procedimento sanzionatorio a carico del sig. Pedranzini, che, dopo l'esame della memoria presentata ex art. 10 della l. n. 241/1990 dall'interessato, si concludeva con l'ordinanza n. 2 del 15 ottobre 2002, prot. n. 11760, di ingiunzione alla demolizione delle suindicate opere abusive (tettoia aperta sul lato ovest-nord, soletta interna al fienile e torrini di esalazione).

Nel provvedimento in parola viene evidenziato, in particolare, che:

- la tettoia costituisce ampliamento del complesso agricolo, con incremento della superficie, non assentibile, stante la già utilizzata facoltà di cui all'art. 4.3 delle N.T.A.;

- la soletta interna al fienile determina la creazione di nuova s.l.p., ampliando la capienza del fabbricato da mq. 450 a mq. 591,50;

- i torrini di esalazione posti sulla sommità del tetto di copertura del fienile avrebbero potuto formare oggetto di sanatoria.

Avverso la suddetta ordinanza di demolizione l'esponente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, domandandone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, difetto di motivazione e violazione di legge e di regolamento, giacché per la tettoia vale quanto già detto nel ricorso originario (è aperta, non dà luogo a s.l.p., né comporta un ampliamento della pianta dell'edificio), mentre per ciò

che riguarda la soletta, la stessa è necessaria per garantire la staticità del fienile, nel quale è stata collocata la gru con il carroponete;

- violazione di legge per errata, falsa e mancata applicazione delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Bormio, abuso e sviamento di potere, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per le ragioni esposte nel secondo motivo del ricorso originario;

- eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 10/1977 e mancata applicazione dell'art. 7 della l. n. 94/1982 e dell'art. 2, comma 60, della l. n. 662/1996, nonché violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento edilizio del Comune di Bormio, violazione di legge per errata applicazione dell'art. 7 della l. n. 47/1985 e per mancata applicazione dell'art. 10 della l. n. 47/1985, in quanto, da un lato, le opere di cui si tratta non sono soggette a concessione edilizia, bensì a D.I.A., in ogni caso la sanzione dovuta sarebbe quella pecuniaria e non quella ripristinatoria, infine l'acquisizione dell'area di sedime sarebbe impossibile nel caso di una tettoia, essendo quest'ultima un'opera accessoria e priva di autonomia funzionale;

- violazione per falsa ed errata applicazione dell'art. 7 della l. n. 47/1985 e del d.lgs. n. 490 del 1999, nonché difetto di istruttoria, perchè il provvedimento gravato coi motivi aggiunti richiama il d.lgs. n. 490/1999, ma la regolamentazione dettata da quest'ultimo prevede che la sanzione ripristinatoria si commuti in pecuniaria qualora sia accertata l'impossibilità del ripristino.

Con i motivi aggiunti è stata, altresì, formulata domanda di risarcimento dei danni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bormio, depositando memoria nell'imminenza della Camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza di sospensione e chiedendo la reiezione di tutte le domande proposte dal ricorrente, inclusa quella cautelare.

Nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2003 il Collegio, con l'ordinanza n. 200/03, ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati con i motivi aggiunti del 15 gennaio 2003.

Successivamente, il ricorrente ha chiesto al Comune di Bormio il rilascio di concessione in sanatoria per le opere di cui si discute, realizzate in difformità dalla concessione edilizia del 17 luglio 2001, ritenendo l'abuso posto in essere meramente formale, non comportante un aumento delle superfici e quindi sanabile *ex art.* 13 della l. n. 47/1985.

In proposito, peraltro, il parere degli esperti ambientali *ex l.r.* n. 18/1997, espresso in data 8 luglio 2003, evidenziava la mancata adozione, da parte dell'interessato, delle prescrizioni paesistiche da essi dettate nel corso dell'istruttoria poi sfociata nell'impugnato diniego di concessione del 17 aprile 2002 (ossia piantumazione di alberi ad alto fusto ed estensione del rivestimento ligneo alla tettoia).

Sia per tale ragione, sia per i motivi già posti a base dei precedenti dinieghi di concessione, il Comune, con provvedimento dell'Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l'Edilizia prot. n. 8660 del 21 luglio 2003, ha negato la concessione in sanatoria con riguardo alla tettoia sita sul lato ovest-nord ed alla soletta interna al fienile, precisando poi che l'interessato avrebbe potuto chiedere autonomo provvedimento di sanatoria relativamente ai torrini di esalazione, assentibili previo parere favorevole degli esperti ambientali *ex l.r.* n. 18/1997.

Anche il suddetto diniego di sanatoria è stato impugnato dal sig. Pedranzini con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25 settembre 2003, nel quale sono state dedotte le seguenti censure:

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, difetto di motivazione, violazione di legge e di regolamento, violazione del giudicato formatosi sull'ordinanza n. 200/03 del T.A.R. per

la Lombardia, violazione dell'art. 13 della l. n. 47/1985 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), per le ragioni (assenza nella fattispecie di ampliamenti volumetrici e di s.l.p. ed in ogni caso conformità urbanistica delle opere in contestazione) già svolte nei precedenti atti;

- eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento ed abuso di potere, violazione dell'art. 151 del d.lgs. n. 490/1999, nonché violazione dell'art. 13 della l. n. 47/1985 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) sotto un ulteriore profilo, giacché il parere degli esperti ambientali dell'8 luglio 2003 non esprime contrarietà all'intervento *de quo*, ma ribadisce la necessità di ottemperare alle prescrizioni già dettate per lo stesso onde mitigarne l'impatto, sicché il Comune avrebbe pretestuosamente motivato il diniego anche con il richiamo al suddetto parere;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifeste, violazione dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché violazione dell'art. 13 della l. n. 47/1985 (ora art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) sotto un ulteriore profilo, per avere l'Amministrazione illegittimamente preteso la presentazione di una nuova istanza di sanatoria con riferimento ai torrini di esalazione.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione, il Comune di Bormio ha depositato ulteriore memoria illustrativa e documenti a sostegno delle proprie tesi, eccependo, in via preliminare la non impugnabilità del provvedimento di diniego del 17 aprile 2002, quale atto meramente confermativo del precedente diniego (non impugnato) del 30 maggio 2001 ed in ogni caso chiedendo il rigetto sia del ricorso originario, sia di quelli per motivi aggiunti, attesa la loro infondatezza in fatto ed in diritto.

A propria volta, il sig. Pedranzini ha prodotto un'ulteriore memoria ed ulteriori documenti, nonché delle note di udienza (che, però, sono state tardivamente depositate).

All'udienza del 4 maggio 2006 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

## DIRITTO

Con il ricorso originario ed i due gruppi di motivi aggiunti il ricorrente impugna una serie di provvedimenti negativi del Comune di Bormio, aventi ad oggetto la realizzazione di opere riguardanti un fienile di proprietà dell'azienda agricola di cui il ricorrente medesimo è legale rappresentante.

In particolare, con il ricorso originario si impugna il provvedimento del Comune di Bormio prot. n. 4422 del 17 aprile 2002, recante diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia aperta soprastante una parte del silo in trincea e la rampa di accesso al fienile in parola, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Con il primo gruppo di motivi aggiunti, depositati in data 15 gennaio 2003, viene impugnata l'ordinanza del Comune n. 2, prot. n. 11760 del 15 ottobre 2002, recante ingiunzione alla demolizione della suddetta tettoia, nonché di una soletta interna al fienile, che divide questo dalla sottostante stalla, e dei torrini di esalazione posti sulla sommità del tetto di copertura del fienile, in quanto tutte opere abusive.

Infine, con il secondo gruppo di motivi aggiunti, depositati il 25 settembre 2003, si impugna il diniego di concessione in sanatoria per le opere abusive appena elencate (tettoia aperta sul lato ovest-nord del fabbricato, soletta interna al fienile e torrini di esalazione), emanato dal Comune di Bormio con provvedimento dell'Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l'Edilizia prot. n. 8660 del 21 luglio 2003. Viene altresì impugnato il parere sull'esistenza del danno ambientale, espresso l'8 luglio 2003 dagli esperti ambientali *ex l.r. n. 18/1997*.

Sia con il primo che con il secondo gruppo di motivi aggiunti, il ricorrente avanza, altresì, domanda di risarcimento del danno.

In via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione della difesa comunale, secondo cui il provvedimento di diniego della concessione edilizia del 17 aprile 2002 non sarebbe impugnabile, in quanto atto meramente confermativo del precedente provvedimento di diniego assunto – con identiche motivazioni – dal Comune di Bormio il 30 maggio 2001 e che, però, non è stato impugnato dal ricorrente.

Il ricorso originario sarebbe pertanto, secondo il Comune resistente, inammissibile. Del pari inammissibili, va aggiunto, sarebbero, per conseguenza, le doglianze contro gli ulteriori atti impugnati (ordinanza di demolizione e diniego di concessione in sanatoria) nella parte in cui questi ultimi si limitano a riprodurre le statuizioni già contenute nell'originario diniego del 30 maggio 2001.

L'eccezione non può essere condivisa.

Invero, il provvedimento prot. n. 4422, adottato dal Comune di Bormio il 17 aprile 2002 ed impugnato con il ricorso originario, sebbene rechi a propria volta il diniego di rilascio della concessione edilizia per la costruzione della tettoia aperta sul lato ovest-nord del fienile del ricorrente e per le stesse ragioni in base alle quali la concessione era già stata denegata con il provvedimento comunale prot. n. 7142 del 30 maggio 2001, in nessun modo può ritenersi atto meramente confermativo di quest'ultimo.

Ciò, per due ordini di motivi.

In primo luogo, perché a ben vedere i due provvedimenti di diniego hanno un oggetto non in tutto coincidente.

Infatti, il diniego del 30 maggio 2001 riguarda un progetto comprendente la posa in opera di nuove capriate di legno, l'innalzamento del corpo di fabbrica del fienile per un'altezza di mt. 1,20 in colmo e di mt. ,50 in gronda, nonché la costruzione della tettoia aperta.

È, pertanto, con riferimento al complesso di queste opere che va valutata la motivazione del predetto diniego, fondata sull'impossibilità di ampliare la struttura preesistente, per avere il richiedente già sfruttato la possibilità di ampliamento prevista dall'art. 4.3 delle N.T.A. del P.R.G..

Diversamente, il diniego di concessione edilizia impugnato con il ricorso originario riguarda un progetto, allegato alla domanda del 17 agosto 2001, comprendente la già citata tettoia, una soletta da realizzare all'interno del fienile, nonché un sopralzo con funzione di sfiato per l'eliminazione dei gas conseguenti alla fermentazione del fieno.

La motivazione del diniego, in questo caso, è, quindi, solo in apparenza identica a quella del provvedimento del 30 maggio 2001, perché, sebbene anch'essa investa l'inammissibilità di ampliamenti della struttura preesistente per essere già stato utilizzato l'art. 4.3 delle N.T.A., tale motivazione va riferita al progetto allegato alla domanda di concessione del 17 agosto 2001, progetto ben diverso da quello su cui il Comune si è espresso negativamente con il già citato provvedimento del 30 maggio 2001.

In secondo luogo, ed in ogni caso, si deve sottolineare come nel caso di specie non ricorrano i presupposti, in presenza dei quali, per giurisprudenza e dottrina costanti, si può parlare di atto meramente confermativo.

L'impugnato diniego del 17 aprile 2002 è stato, infatti, preceduto da una nuova istruttoria, che ha portato all'emanazione di un parere sospensivo da parte degli esperti ambientali in data 5 novembre 2001, nonché, a seguito delle precisazioni dell'interessato, di un parere dei predetti esperti, in data 4 febbraio 2002, favorevole con prescrizioni.

Può dirsi, perciò, che il Comune di Bormio sia pervenuto ad un nuovo diniego, effettuando una valutazione degli ulteriori elementi acquisiti. Ciò conduce ad escludere che ci si trovi dinanzi ad un atto meramente confermativo del precedente, non potendo considerarsi tale il

diniego in esame che, pur avendo un contenuto identico a quello dell'atto anteriore, è stato preceduto, nella sua emanazione, da un riesame della situazione che aveva portato al diniego precedente (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 aprile 2006, n. 368). Si potrebbe parlare, al più, di un provvedimento di conferma in senso proprio, che, a seguito dell'espletamento del nuovo *iter* procedimentale, con un'ulteriore istruttoria e la riponderazione degli interessi coinvolti, rappresenta un provvedimento del tutto nuovo, suscettibile di essere impugnato in via autonoma (C.d.S., Sez. V, 6 dicembre 1984, n. 892; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 200).

Passando all'esame del merito del ricorso, osserva il Collegio come questo sia solo in parte fondato.

In dettaglio, risultano non condivisibili le censure formulate nei confronti dei provvedimenti gravati (diniego di concessione, ordinanza di demolizione, diniego di sanatoria) nella parte di essi relativa alla tettoia aperta sul lato ovest-nord del fienile del ricorrente.

Ed invero, con riferimento al primo motivo del ricorso originario, ad avviso del Collegio non può dubitarsi che la tettoia in parola, avente una superficie complessiva di mq. 215,00, costituisca un ampliamento della struttura preesistente, trattandosi di un'opera di rilevanti dimensioni, non del tutto scoperta (perchè realizzata in aderenza al preesistente fabbricato) ed idonea ad una sua utilizzazione autonoma, che determina un incremento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) e che contrasta, perciò, con il vincolo di inedificabilità previsto per l'area in esame (posta in zona E3) dall'art. 3.29 delle N.T.A..

Sul punto, si rammenta come, secondo la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 giugno 2005, n. 4655), una tettoia avente carattere di stabilità, realizzata in aderenza ad un preesistente fabbricato ed idonea ad un'utilizzazione autonoma, costituisce un'opera esterna, per la cui realizzazione occorre la concessione edilizia, né può essere considerata una mera pertinenza. Alla medesima conclusione, del resto, si può addivenire anche tenendo ferma la natura pertinenziale del manufatto, considerata l'idoneità di questo ad incidere sull'assetto edilizio preesistente (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 luglio 2002, n. 4107; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2002, n. 1936) e ciò, tanto più quando si tratti di un'opera di rilevanti dimensioni (T.A.R. Umbria, 8 giugno 2002, n. 391).

Sotto questo profilo, pertanto, si tratta di valutare se sia applicabile alla fattispecie la deroga prevista dall'art. 4.3 delle N.T.A. del P.R.G., nella parte in cui consente l'ampliamento delle aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 93/1980 nei limiti del 50% di quanto già esistente.

Sul punto, tuttavia, la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa comunale e supportata dalla relativa documentazione, dimostra come l'ampliamento della struttura esistente consentito dall'art. 4.3 cit. fosse già stato sfruttato dal ricorrente e dal suo dante causa in un'epoca ben anteriore a quella della vicenda in esame.

In particolare, tra i documenti allegati, al n. 21 vi è un progetto del 1975 di ampliamento della preesistente struttura, presentato dal dante causa del ricorrente, dove si forniscono, per la suddetta struttura, i seguenti dati: area coperta pari a mq. 1044,18, di cui:

- mq. 450,00 per la stalla;
- mq. 227,92 per la tettoia adibita a deposito dei foraggi;
- mq. 126,24 per il silos;
- mq. 240,00 per il fienile e deposito degli attrezzi.

Con concessione edilizia ottenuta in data 9 marzo 1987, l'azienda agricola veniva sottoposta ad un intervento di ampliamento dell'esistente, comportante la seguente distribuzione della superficie degli edifici, per complessivi mq. 1058,99:

- fabbricato rurale composto da stalla e fienile: complessivi mq. 828, 80;
- silos in trincea, sotto piano di campagna: mq. 186, 30,
- fosse interrate: mq. 43,89.

In data 11 settembre 1989 veniva rilasciata un'altra concessione edilizia, in base alla quale si procedeva alla realizzazione dei seguenti nuovi fabbricati, per un totale di mq. 1195,01:

- nuovi corpi stalla per una superficie di mq. 953,01;
- fabbricato rurale con uso sia agricolo (macello) che residenziale, per mq. 242.

In disparte gli ulteriori interventi di ampliamento susseguitisi fino all'inizio della vicenda di cui si discute (cioè, per il periodo tra il 1989 ed il 2001), va dunque condivisa l'osservazione del Comune intimato, secondo cui, nel caso di specie, la possibilità di ampliamento fino al 50% della struttura esistente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 93/1980 (avvenuta il 12 giugno 1980, ossia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R., ai sensi dell'art. 7 della legge stessa), era stata già ampiamente esaurita, per l'azienda agricola *de qua*, sin dal 1989.

Del resto, lo stesso ricorrente ammette, in un passaggio del ricorso originario, che l'attuale superficie coperta della sua azienda agricola è pari a mq. 2.023,81. Ciò conferma che si deve ritenere già sfruttata la possibilità di ampliamento fino al 50% della struttura preesistente di cui all'art. 4.3 delle N.T.A., e che quindi quest'ultima disposizione non può essere invocata a sostegno delle pretese formulate con il gravame in epigrafe.

Ne consegue che correttamente l'Amministrazione comunale ha ritenuto che, nella vicenda in esame, gli ampliamenti richiesti dall'odierno ricorrente con l'istanza del 17 agosto 2001 non potessero essere assentiti in base all'art. 4.3, primo comma, delle N.T.A..

Allo stesso modo, legittimamente il Comune ha denegato *in parte qua* la concessione in sanatoria, essendo quello riscontrato con riguardo alla tettoia posta sul lato ovest-nord del fienile un abuso non meramente formale, come preteso dal ricorrente, bensì sostanziale, in quanto derivante dal contrasto della tettoia stessa con l'art. 4.3 delle N.T.A.

Risultano, quindi, infondati, nella parte relativa alla tettoia, sia il primo motivo del ricorso originario, sia il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 gennaio 2003, sia, sempre *in parte qua*, il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 settembre 2003.

Passando all'esame del secondo motivo del ricorso originario, con esso viene sostenuta la legittimità degli ampliamenti denegati dal Comune, sul rilievo dell'applicabilità, al caso di specie, del terzo (*rectius*, secondo) comma dell'art. 4.3 delle N.T.A. del P.R.G. di Bormio, a tenor del quale un ampliamento maggiore di quello del 50% delle strutture preesistenti può essere consentito in presenza di un motivato parere reso dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Sondrio in ordine alle esigenze di sviluppo dell'azienda agricola, nonché di un parere reso dall'A.S.L. n. 9 (U.S.S.L. n. 24) in merito alle necessità igienico-sanitarie.

Poiché nella vicenda in esame ambedue i pareri erano stati forniti dagli organismi succitati già in relazione al progetto originario (quello su cui il Comune si è espresso negativamente con il provvedimento del 30 maggio 2001), ne discenderebbe l'illegittimità dell'impugnato diniego.

La doglianza non può essere accolta.

In proposito si osserva che l'art. 4.3, secondo comma, cit. prevede una facoltà e non già un obbligo a carico del Comune di assentire ampliamenti maggiori del 50% del preesistente. In altri termini, si tratta di un potere latamente discrezionale, nell'esercitare il quale il Comune persegue pur sempre in via prioritaria, quale interesse pubblico specifico per la cui cura gli è conferito il suddetto potere, l'interesse urbanistico-edilizio.



L'Amministrazione comunale deve, pertanto, effettuare una ponderazione tra tale interesse primario e gli altri interessi pubblici, secondari, coinvolti (quello allo sviluppo delle aziende agricole e quello igienico-sanitario), di cui sono portatrici le strutture pubbliche citate dalla norma (Ispettorato dell'Agricoltura di Sondrio ed A.S.L. n. 9), nonché gli interessi privati parimenti coinvolti.

Nel caso di specie il Comune, nel bilanciamento dei diversi interessi, ha tenuto conto della circostanza che la azienda agricola interessata aveva già subito dei cospicui ampliamenti, in particolare, come si è già detto, nel periodo 1987-1989, ma anche in epoca successiva e fino al 2001, sicché non appariva conforme all'esigenza di tutelare in via prioritaria l'interesse urbanistico-edilizio consentire altri ampliamenti in una zona classificata E3 ed assoggettata a vincolo di inedificabilità.

Tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere discrezionale – sindacato consistente nel verificare che le contestate valutazioni di merito non risultino *ictu oculi* abnormi, irragionevoli o arbitrarie, ovvero non siano viziate da travisamento dei fatti, da palese illogicità o manifesta contraddittorietà (C.d.S., Sez. IV, 7 aprile 2006, n. 1924) – l'operato del Comune di Bormio appare quindi esente da censure.

Sempre con il secondo motivo del ricorso originario viene altresì formulata la doglianza di violazione della l.r. n. 93/1980, in quanto l'interessato, con atto del 7 settembre 1989, aveva assoggettato a vincolo "*non aedificandi*" complessivi mq. 26.330 di terreni agricoli, in tal modo acquisendo, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.r. n. 93/1980, il diritto a coprire con delle attrezzature e delle infrastrutture produttive (come stalle e silos) un massimo di mq. 2.633, mentre l'attuale superficie coperta dell'azienda sarebbe pari a mq. 2023,81. Ne deriverebbe la possibilità, per l'interessato, di utilizzare ancora, a fini edificatori, una superficie di circa mq. 600, in cui ben sarebbe computabile la tettoia (estesa per mq. 215).

La doglianza non può essere accolta.

In particolare, sul punto va condivisa l'eccezione della difesa comunale, che evidenzia come nel conteggio effettuato dal ricorrente avrebbero dovuto essere inclusi, altresì, se non tutte le zone con permanenza di persone, almeno tutti i piani interrati adibiti a stalla, lavorazione dei prodotti, cantine per la stagionatura.

Al riguardo, va aggiunto che proprio per opere di ampliamento dei suddetti locali interrati, il Comune di Bormio ha rilasciato al dante causa del ricorrente ed a quest'ultimo, nel periodo tra il 1989 ed il 2001, le seguenti concessioni edilizie:

- in data 28 febbraio 1991, una concessione per lavori di ampliamento del piano interrato, oltre che per modifiche esterne ed interne del fabbricato in costruzione (pratica edilizia n. 121/1989 tris);
- in data 13 ottobre 1997, una concessione per la costruzione, sul mappale n. 909, di una nuova cantina completamente interrata, da adibire alla stagionatura del formaggio (pratica edilizia n. 27/1997);
- in data 4 novembre 1998, una concessione per la realizzazione di un vano interrato a scopo di ampliamento della predetta cantina, costruita sul mappale n. 909, con realizzazione della rampa di accesso esterna (pratica edilizia n. 70/1998).

Se si cumula la superficie sfruttata per tali concessioni con quella già utilizzata in occasione delle concessioni rilasciate nel 1987 e nel 1989, più sopra specificate, non appare possibile sostenere, come invece pretende il ricorrente, che residui in capo allo stesso una possibilità edificatoria per circa mq. 600 sulla base della l.r. n. 93/1980.

Per conseguenza, vanno respinti, *in parte qua*, sia il secondo motivo del gravame originario, sia il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 gennaio 2003.

Passando all'esame, per quello che residua, delle doglianze formulate avverso l'ordinanza di demolizione con il ricorso per motivi aggiunti del 15 gennaio 2003, va senz'altro respinta la censura, contenuta nel terzo motivo del ricorso, secondo cui le opere in questione sarebbero assoggettate non al regime concessorio, ma a quello della D.I.A., *ex art. 2, comma 60, della l. n. 662/1996.*

In proposito, basta rinviare alla giurisprudenza più sopra indicata, secondo cui la tettoia è un manufatto per il quale è comunque necessaria la concessione edilizia, anche a tenerne ferma la natura pertinenziale: ciò sia per la sua incidenza sull'assetto edilizio preesistente (T.A.R. Campania, Napoli, n. 4107/2002 cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1936/2002 cit.), sia quando si tratti di un manufatto di rilevanti dimensioni e con carattere di stabilità (T.A.R. Umbria, n. 391/2002 cit.), com'è appunto nel caso in esame.

Né può essere accolta la doglianza relativa all'applicabilità alla fattispecie della sanzione pecuniaria, invece di quella demolitoria-ripristinatoria, in primo luogo perché, come detto, si tratta di opera eseguita in assenza di concessione edilizia e non di autorizzazione, cui non è dunque applicabile l'art. 10 della l. n. 47/1985 (ora art. 37 del d.P.R. n. 380/2001). Inoltre, non può condividersi, per la tettoia, la tesi del ricorrente, secondo cui l'eliminazione di tale manufatto comporterebbe un pregiudizio alla statica del fienile e, perciò, integrerebbe quegli estremi di impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, in presenza dei quali il comma 2 dell'art. 9 della l. n. 47/1985 (ora art. 33 del d.P.R. n. 380/2001) ammette l'assoggettamento alla sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria.

Infine, non può trovare accoglimento neanche la doglianza di illegittimità dell'ordinanza di demolizione laddove prevede l'acquisizione gratuita dei beni e dell'area di sedime, tenuto conto che, come si è già accennato, nel caso di specie la tettoia appare di dimensioni tali da giustificare anche un impiego autonomo, sicché il richiamo alla giurisprudenza di questo Tribunale di segno opposto si rivela inconfidente.

In definitiva, e sempre con riguardo alla tettoia, anche il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 15 gennaio 2003 deve essere respinto.

Deve, del pari, essere respinto il quarto motivo formulato con il gravame depositato in data 15 gennaio 2003.

Con esso ci si duole del fatto che la disciplina di cui al d.lgs. n. 490/1999 (v. in particolare artt. 163 e 164) – decreto richiamato nelle premesse dell'ordinanza gravata – prevede la commutazione della sanzione ripristinatoria in pecuniaria laddove si accerti l'impossibilità del ripristino, ovvero la Regione ritenga più opportuno, per la tutela dei beni ambientali, applicare la sanzione pecuniaria, invece della remissione in pristino.

Il motivo è palesemente infondato.

Ed invero, quanto all'impossibilità del ripristino, trattasi, per la tettoia, di un rilievo del tutto non condivisibile, come si è già detto al punto precedente.

Per ciò che riguarda, invece, la valutazione della Regione circa la preferibilità, per la stessa tutela dei beni ambientali, della sanzione pecuniaria, la censura non coglie nel segno, poiché non considera che l'interesse tutelato dal Comune con l'ordinanza impugnata non è quello ambientale, ma quello urbanistico-edilizio, sicché è fuori luogo il richiamo alla disciplina di cui al d.lgs. n. 490/1999 (ora d.lgs. n. 42/2004).

Venendo, infine, all'esame del ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 settembre 2003 (avente ad oggetto il diniego di concessione in sanatoria), per quanto riguarda i motivi non analizzati in precedenza, occorre ora prendere in esame il secondo motivo di ricorso, con il quale l'interessato si duole del parere espresso dagli esperti ambientali, ai sensi della l.r. n. 18/1997, in data 8 luglio 2003.

In particolare, il ricorrente sostiene che il Comune ha illegittimamente fondato il diniego di concessione in sanatoria anche su tale parere, laddove invece si sarebbe trattato di un parere sostanzialmente favorevole alla sanatoria, pur se con prescrizioni.

Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.

Ed infatti, il predetto diniego di sanatoria trova la propria giustificazione non solo nel parere *de quo*, ma anche (e sia pure con espressioni più sintetiche) nella riproposizione della stessa argomentazione già posta a fondamento del diniego di concessione edilizia impugnato con il ricorso originario, ossia l'essere le opere abusivamente realizzate non assentibili in ragione del vincolo di inedificabilità gravante sulla zona interessata.

Si è già detto che tale argomentazione, con riferimento alla tettoia, nonchè, per quanto si dirà più oltre, ai torrini di esalazione posti sulla sommità del tetto di copertura del fienile, deve ritenersi del tutto corretta e condivisibile.

Se ne desume l'inammissibilità della censura per carenza di interesse alla sua proposizione, poichè, come chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 giugno 2005, n. 1004), nel caso di un provvedimento basato su più motivazioni, l'eventuale fondatezza di una censura investente una di tali motivazioni non rende illegittimo l'intero provvedimento ove questo sia fondato anche su altra motivazione immune da censure.

In ogni caso il motivo è infondato, in quanto, come si vedrà subito, il parere in discorso non è per nulla favorevole, come pretenderebbe l'interessato.

Passando all'esame del terzo ed ultimo motivo formulato con il secondo gruppo di motivi aggiunti, si tratta di una doglianza che concerne specificamente il diniego di concessione in sanatoria per la realizzazione dei torrini di aerazione sulla sommità del tetto di copertura del fienile.

Sul punto è necessario premettere che tutte le argomentazioni finora esposte a confutazione delle doglianze del ricorrente riguardano non solo la tettoia, ma debbono intendersi estese altresì, alla costruzione abusiva dei suddetti torrini.

Quanto al motivo di gravame ora distintamente in esame, con esso il ricorrente censura il diniego di sanatoria sotto i profili dell'illogicità, contraddittorietà e contrasto con i principi di economicità e buona amministrazione, per l'illegittimità da cui sarebbe affetto il predetto diniego laddove esso subordina la sanatoria per i torrini di esalazione alla presentazione di una nuova istanza, previo ottenimento del parere ambientale di cui alla l.r. n. 18/1997. Ciò, giacchè, con riguardo a dette opere, gli esperti in materia ambientale non avrebbero trovato nulla da obiettare nei pareri già espressi.

Il motivo non può essere accolto.

Infatti, il parere reso dagli esperti ambientali in data 8 luglio 2003 ha avuto ad oggetto non già le singole opere che compongono l'intervento di cui trattasi, ma l'intervento stesso, visto nel suo complesso, stabilendo che esso non è correttamente inserito nel contesto ambientale di riferimento a causa della mancata ottemperanza alle prescrizioni in precedenza indicate, relative all'esigenza di completare il rivestimento ligneo su tutti i fronti del fabbricato rurale e di delimitare l'edificio con alberature di essenze locali.

Come specificamente puntualizza il diniego di sanatoria, il mancato adempimento a siffatte prescrizioni non ha consentito agli esperti ambientali di esprimere parere favorevole ai sensi della l.r. n. 18/1997, "*non potendosi estrapolare i singoli interventi oggetto di sanatoria dal contesto generale dell'intervento*".

Ne discende l'infondatezza della censura del ricorrente, che pretenderebbe di estrapolare dal contesto complessivo dell'intervento la parte relativa ai soli torrini: anche per questi ultimi,

invece, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla previa realizzazione delle opere di mitigazione ambientale suindicate.

In sostanza, il diniego di sanatoria appare correttamente motivato anche sotto l'aspetto ora in esame, giacchè subordina il rilascio della sanatoria – ottenibile, per i torrini di aerazione, sotto il profilo urbanistico-edilizio – alla previa eliminazione del danno ambientale causato dalla mancata esecuzione delle opere di mitigazione, ed al conseguente ottenimento, questa volta, del parere favorevole degli esperti ambientali.

In definitiva, dunque, sia il ricorso originario, sia quelli per motivi aggiunti debbono essere respinti nella parte concernente la tettoia situata sul lato ovest-nord del fienile ed i torrini di esalazione posti alla sommità del tetto del fienile.

A conclusioni parzialmente diverse si deve, invece, pervenire per quanto riguarda la soletta realizzata all'interno del fienile e che divide quest'ultimo dalla sottostante stalla.

Con riferimento a tale opera, va, infatti, compiuta una distinzione.

Il Collegio ritiene condivisibile l'osservazione della difesa comunale, secondo cui, anche se la costruzione della soletta in parola fosse stata dettata da ragioni tecniche di idoneità statica del fienile (dovute all'installazione in esso della gru montata su carroponte per il foraggio), tuttavia si tratta di un'opera che, essendo posta in essere alla stessa quota ed in continuità con la porzione di fienile esistente, determina la creazione di nuova s.l.p. per mq. 141,50, in tal modo ampliando la capienza del fienile da mq. 450 a mq. 591,50.

Pertanto, anche a tal riguardo valgono le argomentazioni prima esposte circa la correttezza dei motivi posti a base del diniego di concessione del 17 aprile 2002, nonché del diniego di sanatoria del 21 luglio 2003, in particolare circa la non utilizzabilità della facoltà prevista dall'art. 4.3, primo comma, delle N.T.A., poichè già sfruttata dal ricorrente e dal suo dante causa.

Del pari, vale per la soletta il discorso fatto poc'anzi circa la correttezza della valutazione discrezionale effettuata dal Comune di Bormio (con esito negativo) in ordine alla possibilità di concedere ampliamenti superiori al 50% delle strutture preesistenti, ai sensi dell'art. 4.3, secondo comma, delle N.T.A..

In definitiva, vanno estese alla soletta tutte le considerazioni più sopra esposte e che portano a concludere per l'infondatezza del gravame proposto con il ricorso originario nei confronti del diniego di concessione del 17 aprile 2002 e con il secondo gruppo di motivi aggiunti nei confronti del diniego di concessione in sanatoria del 21 luglio 2003.

Deve, invece, ritenersi fondata *in parte qua* l'impugnazione, con il primo gruppo di motivi aggiunti, dell'ordinanza di demolizione emanata dal Comune il 5 ottobre 2002.

In particolare, deve essere condivisa la censura di violazione dell'art. 9, comma 2, della l. n. 47/1985 (ora art. 33 del d.P.R. n. 380/2001) per non avere il Comune accertato la possibilità o meno del ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della soletta in questione, disponendo, ove fosse stata accertata l'impossibilità del ripristino, la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Sul punto occorre fare alcune precisazioni.

L'art 9 (33) cit. è disposizione applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, interventi tra cui si può includere la realizzazione della soletta per cui è causa (arg. *ex* T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1350 e C.d.S., Sez. V, 24 settembre 1999, n. 1153).

Inoltre, va detto che non può essere condivisa l'eccezione della difesa comunale, secondo la quale il ripristino deve essere ritenuto possibile, fino a rigorosa prova contraria, anche con

riguardo alla demolizione della soletta costruita all'interno del fienile (oltre che in relazione alla tettoia).

In proposito, infatti, l'odierno ricorrente, in sede di presentazione dell'istanza del 17 agosto 2001 per il rilascio della concessione edilizia in variante, depositò, a corredo del progetto, una "dichiarazione di idoneità statica e fattibilità del progetto" stesso, a firma dell'ing. Luca Peretti (poi prodotta in giudizio come doc. n. 11), nella quale si osservava che l'inserimento del carroponete (già assentito in forza della concessione del 17 luglio 2001) comportava ulteriori sollecitazioni per la struttura esistente.

In particolare, si rimarcava l'effetto dinamico dovuto alle azioni trasversali delle vie di corsa per il serpeggiamento della gru, nonché alle azioni orizzontali-longitudinali di frenatura, ciò che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio statico del fienile.

I rimedi proposti per neutralizzare tale pericolo consistevano nell'inserimento di adeguati controventi alle azioni del carroponete e nella realizzazione della soletta di cui si discute, allo scopo di avere una struttura di trasmissione dei carichi orizzontali ai controventi.

Orbene, tale "dichiarazione" costituiva un elemento di cui il Comune avrebbe dovuto tenere conto in sede di procedimento amministrativo preordinato all'emanazione dell'ordinanza di demolizione. Ciò, tanto più in quanto nel corso del suddetto procedimento l'interessato ha depositato, in data 19 luglio 2002, memoria *ex art.* 10 della l. n. 241/1990, in cui ha insistito tra l'altro sulla necessità di realizzare la soletta per evitare cedimenti strutturali del fienile e della sottostante stalla, richiamando la "dichiarazione" dell'ing. Peretti.

Né si può trascurare che sia l'art. 9 della l. n. 47/1985, sia l'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 pongono a carico del Comune il dovere di accertare la possibilità o meno del ripristino dello stato dei luoghi. Dovere che, nel caso in esame, non poteva non ritenersi sussistente, attesa la documentazione prodotta dall'interessato.

In definitiva, quindi, si deve rilevare l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, nella parte in cui comprende tra le opere di cui è ingiunta la demolizione la soletta realizzata all'interno del fabbricato rurale, senza che detta ingiunzione sia stata preceduta dalla verifica, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 47/1985 ed ora dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, dell'impossibilità o meno del ripristino dello stato dei luoghi.

In sintesi, il ricorso originario ed il secondo gruppo di motivi aggiunti (depositati in data 25 settembre 2003) vanno respinti in quanto infondati, con declaratoria di inammissibilità per il secondo motivo dedotto con i suddetti motivi aggiunti.

Il primo gruppo di motivi aggiunti (depositati in data 15 gennaio 2003) si appalesa, invece, meritevole di accoglimento con riferimento alla sola parte dell'ordinanza di demolizione gravata in cui si ingiunge la demolizione della soletta realizzata all'interno del fabbricato rurale. Per l'effetto, detta ordinanza va annullata limitatamente alla parte in cui ingiunge la demolizione della soletta in questione.

La domanda di risarcimento del danno, formulata con il primo gruppo di motivi aggiunti e poi reiterata con il secondo, deve essere respinta, attesa la genericità della sua formulazione ed in quanto il ricorrente non adduce alcun elemento probatorio, anche soltanto di carattere indiziario, a dimostrazione dei danni asseritamente subiti.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso originario, nonché sui motivi aggiunti indicati

in epigrafe, respinge il ricorso originario ed il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 settembre 2003, previa declaratoria di inammissibilità del secondo motivo dedotto con i suddetti motivi aggiunti, accogliendo invece il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 gennaio 2003 nei limiti di cui in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa le spese.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 4 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione II, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

ANGELA RADESI	Presidente
DANIELE DONGIOVANNI	Referendario
PIETRO DE BERARDINIS	Ref., estensore